

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del XXX

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio[[1]](#footnote-2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione[[2]](#footnote-3) precisa la procedura e introduce una serie minima di modelli per la presentazione alle autorità di risoluzione, a opera degli enti creditizi o delle imprese di investimento (gli "enti"), di informazioni finalizzate alla preparazione e all'attuazione dei piani di risoluzione per gli enti. Dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 le autorità di risoluzione hanno maturato esperienza nel campo della pianificazione della risoluzione. Alla luce di tale esperienza, risulta necessario aggiornare la serie minima di modelli per la raccolta di informazioni ai fini della pianificazione della risoluzione.
2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 mirava inoltre a definire la procedura e la serie minima di modelli per la presentazione, a opera degli enti, delle informazioni alle autorità di risoluzione in modo tale da consentire a queste ultime di raccogliere tali informazioni in maniera coerente in tutta l'Unione e da agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che l'approccio armonizzato alla raccolta delle predette informazioni è stato raggiunto solo in parte. È quindi necessario garantire che le autorità di risoluzione raccolgano periodicamente un nucleo minimo di informazioni relative a un ente o un gruppo in tutta l'Unione. Ciò non osta a che l'autorità di risoluzione raccolga le informazioni supplementari che ritenga necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione o per determinare, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, gli obblighi informativi semplificati.
3. Per garantire che i piani di risoluzione siano fondati su una serie minima di dati di qualità e precisione costantemente elevate, le voci specificate nei modelli di segnalazione introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 dovrebbero essere trasformate in un modello unico di punti di dati, come d'uso nella segnalazione a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturale delle voci, indicare tutti i fenomeni aziendali d'interesse per la segnalazione uniforme ai fini della pianificazione della risoluzione e riportare tutte le specifiche necessarie per l'ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi per le segnalazioni.
4. A garanzia della qualità, della coerenza e dell'esattezza dei dati segnalati dagli enti, dovrebbero essere previste regole comuni di convalida delle voci di dati.
5. Per loro stessa natura, le regole di convalida e le definizioni dei punti di dati sono aggiornate periodicamente in modo da soddisfare sempre i requisiti normativi, analitici e informatici applicabili. Tuttavia, attualmente l'adozione e la pubblicazione del modello unico di punti di dati dettagliato e delle regole di convalida particolareggiate richiedono tempi tali da rendere impossibile apportare modifiche in modo sufficientemente rapido e tempestivo per assicurare in permanenza la comunicazione di informazioni uniformi in merito ai piani di risoluzione nell'Unione. Pertanto, è opportuno stabilire criteri qualitativi rigorosi applicabili al modello unico di punti di dati dettagliato e alle regole di convalida comuni particolareggiate, criteri che l'Autorità bancaria europea pubblicherà in formato elettronico sul proprio sito web.
6. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero collaborare al fine di ridurre al minimo la duplicazione degli obblighi di informazione. A tal fine, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 introduce una procedura di cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione, che dovrebbe essere mantenuta affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione verifichino congiuntamente se le informazioni richieste siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente. Ove le informazioni siano disponibili presso l'autorità competente, è opportuno che quest'ultima le trasmetta direttamente all'autorità di risoluzione.
7. Data l'entità delle modifiche che è necessario apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066, è preferibile, per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, adottare un nuovo regolamento di esecuzione e, di conseguenza, abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066.
8. Il presente regolamento si basa sulle norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
9. L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulle norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[[3]](#footnote-4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1   
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione che precisano le procedure e una serie minima di modelli standard per la presentazione alle autorità di risoluzione delle informazioni necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani individuali di risoluzione, in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/UE, e dei piani di risoluzione di gruppo in conformità dell'articolo 13 della stessa direttiva.

Articolo 2   
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "entità di risoluzione":

un'entità stabilita nell'Unione che è designata dall'autorità di risoluzione, a norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, come entità per la quale il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione, oppure

un ente che non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, per il quale il piano di risoluzione preparato ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2014/59/UE prevede un'azione di risoluzione;

1. "gruppo di risoluzione":
   * + 1. un'entità di risoluzione e le relative filiazioni le quali non sono:

i) né entità di risoluzione,

ii) né filiazioni di altre entità di risoluzione,

iii) né entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo di risoluzione in conformità del piano di risoluzione e relative filiazioni, oppure

* + - 1. gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale, l'organismo centrale e qualsiasi ente soggetto al controllo dell'organismo centrale qualora una di tali entità sia un'entità di risoluzione;

1. "ente del gruppo": un'entità del gruppo che è un ente creditizio o un'impresa di investimento;
2. "entità giuridica pertinente": un'entità del gruppo che:

fornisce funzioni essenziali, o

rappresenta o fornisce più del 5 % di uno degli elementi seguenti:

i) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio, di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 **del Parlamento europeo e del Consiglio**[[4]](#footnote-5)**;**

**ii) la** misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria del gruppo, di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

iii) i proventi di gestione del gruppo su base consolidata.

Articolo 3  
Comunicazione delle informazioni essenziali ai fini dei piani di risoluzione individuali e di gruppo

1. Gli enti e, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano alle autorità di risoluzione, direttamente o per il tramite dell'autorità competente, le informazioni precisate nei modelli di cui all'allegato I rispettando il livello di consolidamento delle informazioni, la frequenza e il formato di cui, rispettivamente, agli articoli 4, 5 e 6 e seguendo le istruzioni di cui all'allegato II.
2. Ove l'autorità di risoluzione o, nel caso dei gruppi, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo applichi obblighi semplificati in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, essa comunica agli enti o alle imprese madri nell'Unione interessati quali informazioni non è necessario includere nella presentazione di cui al paragrafo 1. L'autorità identifica le informazioni mediante riferimento ai modelli di cui all'allegato I.

Articolo 4  
Livello di consolidamento delle informazioni

1. Gli enti che non fanno parte di un gruppo presentano le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tranne le informazioni di cui all'allegato I, modelli Z 07.02 e Z 04.00, su base individuale.
2. Nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo le seguenti modalità:
   1. le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 01.00, per:

i) le entità del gruppo incluse nel bilancio consolidato del gruppo che superano lo 0,5 % delle attività totali o delle passività totali del gruppo;

ii) gli enti del gruppo che superano lo 0,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio oppure lo 0,5 % del capitale primario di classe 1 totale del gruppo in base alla situazione consolidata dell'impresa madre nell'Unione;

iii) le entità del gruppo che forniscono funzioni essenziali;

* 1. le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 02.00 e Z 03.00:

i) al livello dell'impresa madre nell'Unione o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione su base individuale;

ii) al livello di ciascun ente del gruppo che è un'entità giuridica pertinente e non rientra nell'ambito di applicazione del punto i), su base individuale, tranne nei casi in cui l'autorità di risoluzione abbia rinunciato completamente all'applicazione a tale ente del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11 o paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE;

iii) al livello dell'impresa madre nell'Unione su base consolidata o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione in base alla situazione consolidata del gruppo di risoluzione;

* 1. le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 04.00, relativamente alle interconnessioni finanziarie tra tutte le entità giuridiche pertinenti;
  2. le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 05.01 e Z 05.02:

i) al livello dell'impresa madre nell'Unione o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione su base individuale;

ii) al livello dell'impresa madre nell'Unione su base consolidata o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione in base alla situazione consolidata del gruppo di risoluzione;

* 1. le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 06.00, al livello dell'impresa madre nell'Unione su base consolidata, relativamente a tutti gli enti creditizi che sono entità giuridiche pertinenti;
  2. le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 07.01, separatamente per ciascuno Stato membro in cui il gruppo opera;
  3. le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 07.02, Z 07.03 e Z 07.04, relativamente alle funzioni essenziali e alle linee di business principali fornite da ogni entità del gruppo;
  4. le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 08.00, relativamente a tutti i servizi essenziali forniti a ogni entità del gruppo riportata nell'allegato I, modello Z 01.00;
  5. le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 09.00, relativamente a tutte le infrastrutture di mercato finanziario, la cui perturbazione ostacolerebbe gravemente o impedirebbe l'esecuzione delle funzioni essenziali indicate nel modello Z 07 02;
  6. le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 10.01 e Z 10.02, relativamente a tutti i sistemi informatici essenziali all'interno del gruppo.

Articolo 5  
Frequenza, date di riferimento e date d'invio

1. Gli enti trasmettono le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all'ultimo giorno dell'anno civile precedente o dell'esercizio finanziario pertinente. Se il 30 aprile non cade in un giorno lavorativo, le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.
2. Le autorità di risoluzione comunicano i necessari recapiti dell'autorità di risoluzione o, se del caso, dell'autorità competente cui vanno comunicate le informazioni.
3. Gli enti possono trasmettere dati che non sono stati verificati mediante revisione contabile. Laddove i dati verificati mediante revisione contabile si discostino dai dati non verificati presentati, sono immediatamente comunicati i dati riveduti a seguito della revisione contabile. I dati non verificati sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati verificati sono i dati sottoposti all'esame di un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.
4. Le rettifiche delle segnalazioni inoltrate sono comunicate immediatamente.

Articolo 6  
Formato per la presentazione delle informazioni

1. Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione trasmettono le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità di risoluzione e rispettano le definizioni dei punti di dati incluse nel modello unico di punti di dati riportato nell'allegato III e le regole di convalida specificate nell'allegato IV, nonché le seguenti disposizioni:
   * + 1. nei dati trasmessi non sono incluse informazioni non richieste o non applicabili;
       2. i valori numerici sono trasmessi come dati fattuali secondo quanto segue:

i) i punti di dati con il tipo di dati "Importo monetario" sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;

ii) i punti di dati con il tipo di dati "Percentuale" sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;

iii) i punti di dati con il tipo di dati "Numero intero" sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.

1. I dati trasmessi dagli enti o, nel caso dei gruppi, dalle imprese madri nell'Unione sono associati alle seguenti informazioni:
   * + 1. data di riferimento per la presentazione;
       2. valuta utilizzata per le segnalazioni;
       3. principi contabili applicabili;
       4. identificativo dell'entità che effettua la segnalazione;
       5. livello di consolidamento delle informazioni conformemente all'articolo 4.

Articolo 7  
Comunicazione delle informazioni supplementari ai fini dei piani di risoluzione individuali o di gruppo

1. Ove l'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo ritenga che per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione siano necessarie informazioni non contemplate da alcun modello dell'allegato I, oppure ove il formato in cui l'autorità competente fornisce le informazioni supplementari ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, non sia idoneo ai fini della preparazione o dell'attuazione dei piani di risoluzione, l'autorità di risoluzione richiede tali informazioni all'ente o all'impresa madre nell'Unione.
2. Ai fini della richiesta di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione:
   * + 1. individua le informazioni supplementari che devono essere comunicate;
       2. specifica, tenendo conto del volume e della complessità delle informazioni richieste, il periodo appropriato entro il quale l'ente o, nel caso dei gruppi, l'impresa madre nell'Unione comunica le informazioni all'autorità di risoluzione;
       3. specifica il formato che gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione devono utilizzare per trasmettere le informazioni all'autorità di risoluzione;
       4. specifica se le informazioni debbano essere redatte su base individuale o a livello di gruppo e se il loro ambito sia locale, esteso all'Unione o mondiale;
       5. indica i necessari recapiti per la comunicazione delle informazioni supplementari.

Articolo 8  
Cooperazione tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione

1. L'autorità competente e l'autorità di risoluzione verificano congiuntamente se le informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 7 siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente.
2. Se le informazioni sono già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente, questa le trasmette tempestivamente all'autorità di risoluzione.
3. Nel caso di cui al paragrafo 2, l'autorità di risoluzione provvede affinché agli enti o, nel caso dei gruppi, alle imprese madri nell'Unione sia comunicato quali informazioni è necessario includere nella comunicazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Le autorità identificano le informazioni mediante riferimento ai modelli di cui all'allegato I.

Articolo 9  
Periodo transitorio

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, per un esercizio finanziario che si chiude in una data compresa tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2018 la data d'invio è al più tardi il 31 maggio 2019.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, per un esercizio finanziario che si chiude in una data compresa tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2019 la data d'invio è al più tardi il 30 aprile 2020.

Articolo 10  
Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 è abrogato.

Articolo 11  
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

Il presidente  
 Jean-Claude JUNCKER

1. GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190. [↑](#footnote-ref-2)
2. **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione, del 17 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L**181 del 6.7.2016, pag. 1). [↑](#footnote-ref-3)
3. **Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (**GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). [↑](#footnote-ref-4)
4. **Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012** (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). [↑](#footnote-ref-5)